

FOGLIO INFORMATIVO

Incasso Documenti ed Effetti sull'Estero

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. Coop.

Sede legale: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sede amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -

Sito Internet: www.bpfondi.it

Indirizzo telematico: mail@bpfondi.it

Codice ABI: 5296

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46

Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative: A149649

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario Tutela dei Depositi –
Bancomat e Pagobancomat

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il servizio consente al correntista di incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche estere, nonché effetti (cambiali e titoli simili) domiciliati presso sportelli di altre banche estere; l'importo degli assegni e degli effetti è riconosciuto dalla Banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- mancato incasso dei crediti causa insolvenza del debitore;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Cedente	Presentatore e beneficiario del titolo
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)
Assegni/effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato
Assegni/Effetti/Documenti al dopo incasso	Assegni/effetti/documenti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso

Condizioni economiche

Commissione di incasso su ogni effetto semplice	0,125% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)
Commissione di incasso su ogni documento	0,3% (min. Euro 10,00 max Euro 100,00)

Commissione di accettazione su ogni effetto	0,125% (min. <i>Euro</i> 10,00 max <i>Euro</i> 100,00)
Commissione su ogni effetto assunto allo sconto o s.b.f.	<i>Euro</i> 10,00
Commissione su ogni documento consegnato franco valuta	0,125%
Commissione su ogni effetto ritornato protestato	2,50% (min. <i>Euro</i> 10,00 max. <i>Euro</i> 50,00)
Commissione su ogni effetto richiamato	<i>Euro</i> 10,00
Commissione su ogni effetto ritornato insoluto	<i>Euro</i> 10,00
Comm.ne incasso rimessa documentaria inviata all'estero	0,3% (min. <i>Euro</i> 10,00 max <i>Euro</i> 100,00)
Rimborso spese su rimessa documentaria inviata all'estero	<i>Euro</i> 50,00
Valuta di accredito su rim. documentaria inviata all'estero	2 giorni lavorativi dalla data di ricezione
Comm.ne incasso rimesse documentarie inviate all'estero	0,3% (min. <i>Euro</i> 10,00 max <i>Euro</i> 100,00)

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO E DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO.

Oggetto e limiti del servizio:

I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

A) la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

- 1) irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
- 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- 3) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
- 4) scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizione di legge - e in ispecie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

B) la Banca non risponde neppure:

- 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
- 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente,

Esecuzione degli incarichi:

La Banca per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 del cod. civ., e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la Banca si sia avvalsa.

Mancata accettazione / pagamento degli effetti:

La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli

assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero (oggetto e limiti del servizio):

I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia,

Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi o la prassi dei Paesi esteri.

In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli effetti, documenti e assegni su Paese con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'Estero:

Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, sono eseguite dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra per i servizi di incasso e accettazione.

Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare, a semplice richiesta, la Banca anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i Corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla Banca a norma degli articoli precedenti:

- 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
- 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti, o distrutti o siano stati sottratti;
- 3) la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Per quant'altro ha attinenza ai servizi di incasso od accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'estero ed in quanto non contrastino con le suddette condizioni, verranno applicate le «Norme uniformi per il servizio incasso e/o accettazione di effetti e documenti (carta commerciale)», raccolte e pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, Brochure n. 254.

Deroga al Foro competente: Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.